

INFORMATIVA N. 5 / 2021

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: TRANSAZIONI COMMERCIALI – INTERESSI LEGALI DI MORA PER TARDIVI PAGAMENTI

Riferimenti Legislativi: **D.Lgs. N. 231/2002, D. Lgs N. 192/2012**

Il decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al decreto n. 231 del 9 ottobre 2002, **applicabili alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013.**

Si ricorda che il decreto n. 231/2002 prevede il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento del prezzo addebitato. La normativa si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali.

Per **transazioni commerciali** si intendono i contratti, comunque denominati, **tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni**, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Per espressa previsione del D.lgs. e solo ai fini dell'applicazione delle norme in esso disciplinate, la definizione di imprenditore comprende *anche i soggetti esercitanti una libera professione.*

Sotto l'aspetto **oggettivo**, non sono interessati dalla normativa i privati e gli enti associativi aventi scopo non economico (associazioni e fondazioni) nel momento in cui non svolgono attività d'impresa.

Sotto l'aspetto **oggettivo**, la norma esclude espressamente i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito e i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danno, compresi quelli effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Il tasso di mora per le transazioni commerciali concluse con decorrenza 1 gennaio 2013 è pari al saggio di interesse della B.C.E. + 8 punti (per le transazioni commerciali concluse entro il 31 dicembre 2012 la maggiorazione è di 7 punti).

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Con apposita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare in G.U., viene fissata la misura del tasso per ogni semestre.

Gli interessi decorrono ora (per le transazioni concluse dal 1 gennaio 2013) automaticamente dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento, senza obbligo di costituzione in mora:

- **30 giorni dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento;**
- **30 giorni dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi**, quando non è certa la data di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest'ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci / prestazione di servizi;
- **30 giorni dall'accettazione / verifica** (prevista dalla Legge o dal contratto) **della conformità** dei beni / servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento "in epoca non successiva a tale data".

Nelle transazioni tra imprese / lavoratori autonomi le parti possono derogare, definendo termini di pagamento superiori ai suddetti termini. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto, deve essere **pattuita espressamente e provata per iscritto.**

Anche nelle transazioni con la Pubblica amministrazione possono essere definiti **termini di pagamento superiori ai suddetti** "quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione". Anche in tal caso gli stessi devono essere pattuiti in **forma scritta e non possono comunque superare i 60 giorni.**

I termini di "30 giorni", ai sensi del citato comma 2, sono raddoppiati (diventano 60 giorni) se il debitore è:

- **impresa pubblica;**
- **Ente Pubblico "riconosciuto" che fornisce assistenza sanitaria.**

In presenza di una procedura di conformità dei beni / servizio ricevuto al contratto la stessa non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce / prestazione di servizi salvo che la durata, superiore ai 30 giorni sia:

- concordata dalle parti in forma scritta;
- prevista nella documentazione di gara;
- non sia gravemente iniqua.

Nel caso di **rateazione** del pagamento del corrispettivo dovuto, gli **interessi moratori si applicano esclusivamente agli importi delle rate scadute.**

Gli interessi moratori quindi possono essere:

- **interessi legali di mora** (calcolati applicando il tasso di interesse definito dalla B.C.E maggiorato di 8 punti)
oppure
- **interessi concordati tra le imprese** (applicando un tasso diverso purchè non iniquo, concordato dalle parti).

NOVITÀ : in caso di ritardato nel pagamento delle somme dovute, **il creditore ha diritto**, oltre agli interessi di mora,

- **al rimborso delle spese di recupero crediti;**
- **ad un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.**

Esclusione IVA: sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, le somme addebitate a titolo di interessi di mora costituiscono operazioni non rilevanti ai fini IVA (art. 15, comma 1, n. 1, D.P.R 633/72). Dovrà essere applicata una **marca da bollo da € 2,00.**

Trattamento fiscale: in deroga al generale principio di competenza, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

Per il calcolo degli interessi si utilizza la formula del **Regime dell'Interesse Semplice**:

$$I = C \times i \times t : 365$$

- I** = interessi moratori
C = capitale (imponibile + iva) non pagato alla scadenza concordata
i = tasso d'interesse %
t = giorni di tardività, compreso il giorno del mancato pagamento

TABELLA RIASSUNTIVA PER LE **TRANSAZIONI COMMERCIALI** CONCLUSE **A PARTIRE DAL 01.01.2015**

PERIODO		TASSO		TASSO COMMERCIALE (B.C.E. + 8)
DAL	AL	TASSO B.C.E.	Gazzetta Ufficiale	Tasso Applicabile
01/01/2015	30/06/2015	0,05%	N.12/2015	8,05%
01/07/2015	31/12/2015	0,05%	N.168/2015	8,05%
01/01/2016	30/06/2016	0,05%	N.19/2016	8,05%
01/07/2016	31/12/2016	0,00%	N.178/2016	8,00%
01/01/2017	30/06/2017	0,00%	N.18/2017	8,00%
01/07/2017	31/12/2017	0,00%	N.171/2017	8,00%
01/01/2018	30/06/2018	0,00%	N.17/2018	8,00%
01/07/2018	31/12/2018	0,00%	N.158/2018	8,00%
01/01/2019	30/06/2019	0,00%	N.18/2019	8,00%
01/07/2019	31/12/2019	0,00%	N.183/2019	8,00%
01/01/2020	30/06/2020	0,00%	N. 36/2020	8,00%
01/07/2020	31/12/2020	0,00%	N. 191/2020	8,00%
01/01/2021	30/06/2021	0,00%	N. 29/2021	8,00%

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA **CLIENTELA** PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Distinti saluti

Verona, 02/03/2021

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it